

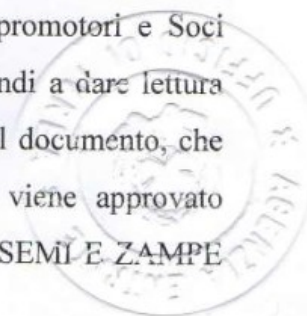
11 MAR. 2021



**ASSEMBLEA COSTITUTIVA DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

L'anno 2020, il giorno 28 di dicembre, in Avigliana, Via dei Suppo n. 18, sono presenti i Signori:

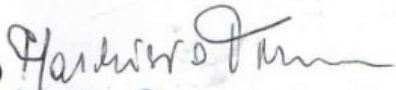
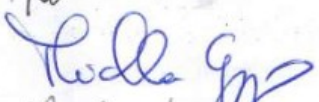
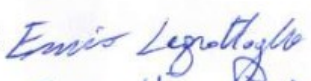
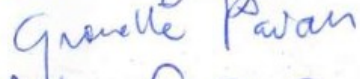
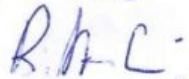
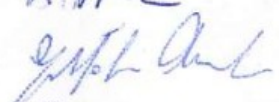
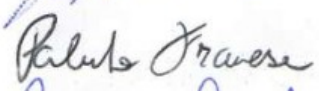
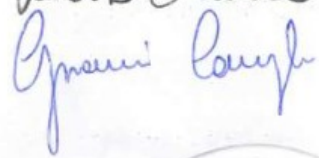
1. Giovanni CONIGLIO, nato a Ivrea (TO) il 15 aprile 1969, residente a Ivrea (TO), Via Beneficio Santa Lucia 1, c.f. CNGGNN69D15E379A;
2. Antonella BALOCCO, nata a Torino il 4 aprile 1979, residente in Borgaro Torinese (TO), Via Rivarolo 49/A, c.f. BLCNNL79D44L219O;
3. Sergio BRUTTOMESSO, nato a Torino il 11 gennaio 1973, residente in Borgaro Torinese (TO), Via Rivarolo 49/A, c.f. BRTSRG73A11L219T;
4. Andrea INFANTOLINO, nato a Moncalieri (TO) il 23 dicembre 1985, residente in Borgaro Torinese (TO), Via A. Gramsci 117/A, c.f. NFNNDR85T23F335B;
5. Michela GAGGIANO nata a Torino il 21 maggio 1973, residente in Balangero (TO), Via Stradale Lanzo n. 46/B, c.f. GGGMHL73E61L219T;
6. Ennio LEGROTTAGLIE, nato a Torino il 14 luglio 1978, residente in Grugliasco (TO), Via Marco Polo 3, c.f. LGRNNE78L14L219C;
7. MARCHISIO Teresa Michelina, nata a Polonghera (CN) il 28 dicembre 1950, residente in Torino, Via Regio Parco 24, c.f. MRCTSM50T68G800F;
8. Francesca PALUMBO, nata a Rivoli (TO) il 7 ottobre 1994, residente in Collegno (TO), Via Andrea Provana 2, c.f. PLMFNC94R47H355P;
9. Graziella PAVAN, nata a Strambino (TO) il 19 aprile 1951, residente in Almese (TO), Via Morsino 88/8, c.f. PVNGZL51D59I970M;
10. Norberto RONCO, nato a Torino il 19 marzo 1969, residente in Grugliasco (TO), Via Alessandro La Marmora 92, c.f. RNCNBR69C19L219P, riunitisi allo scopo di costituire l'Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione non riconosciuta denominata "SEMI E ZAMPE APS". I presenti invitano a presiedere l'assemblea il Sig. Norberto Ronco, il quale accetta, e nomina segretario il Sig. Giovanni Coniglio. Il Presidente illustra i motivi che hanno condotto i presenti a farsi promotori e Soci fondatori dell'associazione ed i suoi scopi. Il Presidente procede quindi a dare lettura integrale dello Statuto dell'Associazione. Segue ampia discussione sul documento, che viene quindi sottoposto al voto dei presenti. All'esito lo statuto viene approvato all'unanimità. Il Presidente dichiara quindi costituita l'Associazione "SEMI E ZAMPE



Associazione di Promozione Sociale", la cui disciplina è contenuta nello Statuto allegato al presente verbale. L'assemblea dei Soci fondatori procede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, che risultano essere i Signori:

1. Antonella BALOCCO
2. Giovanni CONIGLIO
3. Michela GAGGIANO
4. Andrea INFANTOLINO
5. Ennio LEGROTTAGLIE
6. Graziella PAVAN
7. Norberto RONCO

I membri del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la nomina. Al presente viene allegato lo Statuto dell'associazione, composto di 35 articoli, steso su 24 pagine, tutte sottoscritte dai soci fondatori.

Michelina Teresa MARCHISIO	
Michela GAGGIANO	
Norberto RONCO	
Ennio LEGROTTAGLIE	
Graziella PAVAN	
Antonella BALOCCO	
Sergio BRUTTOMESSO	
Andrea INFANTOLINO	
Francesca PALUMBO	
Giovanni CONIGLIO	



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348814 10/03/2021 18:28:07
4578-00088 0243163ED9D1FA1
IDENTIFICATIVO : 01191544205984

0 1 19 154420 598 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348808 10/03/2021 18:27:33
4578-00088 108330E276CD48A
IDENTIFICATIVO : 01191544206041

0 1 19 154420 604 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348825 10/03/2021 18:29:47
4578-00087 B2A853D5D742858E
IDENTIFICATIVO : 01191544205871

0 1 19 154420 587 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348812 10/03/2021 18:28:01
4578-00088 DA147D47318EC38
IDENTIFICATIVO : 01191544205996

0 1 19 154420 599 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348807 10/03/2021 18:27:27
4578-00088 7CD30C281397E6F88
IDENTIFICATIVO : 01191544206052

0 1 19 154420 605 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348824 10/03/2021 18:29:41
4578-00087 BAAAF3D71167DC2
IDENTIFICATIVO : 01191544205882

0 1 19 154420 588 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348812 10/03/2021 18:27:55
4578-00088 10EBCD494A7F80B9
IDENTIFICATIVO : 01191544206007

0 1 19 154420 600 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348806 10/03/2021 18:27:21
4578-00088 1AD0E732FC8DA1FA
IDENTIFICATIVO : 01191544206063

0 1 19 154420 606 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348823 10/03/2021 18:29:36
4578-00087 5ED4B372833D5E27
IDENTIFICATIVO : 01191544205893

0 1 19 154420 589 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348811 10/03/2021 18:27:49
4578-00088 5DC1E62FC42576CC
IDENTIFICATIVO : 01191544206018

0 1 19 154420 601 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348829 10/03/2021 18:30:10
4578-00087 9138919240EAD8DB
IDENTIFICATIVO : 01191544205837

0 1 19 154420 583 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348822 10/03/2021 18:29:30
4578-00087 B0AB5C91EFCDD8D2
IDENTIFICATIVO : 01191544205906

0 1 19 154420 590 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348810 10/03/2021 18:27:44
4578-00088 340EE6CDD4DB368E
IDENTIFICATIVO : 01191544206029

0 1 19 154420 602 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348826 10/03/2021 18:30:04
4578-00087 7783B56AD30F4DD
IDENTIFICATIVO : 01191544205848

0 1 19 154420 584 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348821 10/03/2021 18:29:24
4578-00087 A1934773FC1400E1
IDENTIFICATIVO : 01191544205917

0 1 19 154420 591 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348809 10/03/2021 18:27:38
4578-00088 E8A6FAF1C0780F3D
IDENTIFICATIVO : 01191544206030

0 1 19 154420 603 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348827 10/03/2021 18:29:58
4578-00087 BD4EC31D42E8CE18
IDENTIFICATIVO : 01191544205859

0 1 19 154420 585 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
genzia entrate
01001880 00003DA3 W08JS001
00348826 10/03/2021 18:29:52
4578-00087 6ED7BF267729771D
IDENTIFICATIVO : 01191544205860

0 1 19 154420 586 0

11 MAR. 2021

REG.TO AD IVREA
IL

AL N° 192/11

PER € 224,00 =

L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

Il funzionario
LALLA VERONESE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "SEMI E ZAMPE APS"

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1

Denominazione-sede-durata

1. E' costituita, ai sensi della Carta Costituzionale, del Decreto legislativo 117 del 2017 ("Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro denominata "SEMI E ZAMPE Associazione di Promozione Sociale", siglabile "SEMI E ZAMPE APS", di seguito indicata come "l'Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Avigliana in Via dei Suppo 18. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Avigliana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera nel territorio della regione PIEMONTE.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. L'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e dall'iscrizione in esso, l'acronimo "ETS" o la denominazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, con indicazione del numero d'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SEMI E ZAMPE APS ETS".
2. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: *Associazione di Promozione Sociale*
- Middle: *Roberto Pavesi*
- Below: *Emilio Legnazzi*
- Bottom: *Roberto Pavesi*
- Far right: *Roberto Pavesi*
- Bottom right: *Roberto Pavesi*

- i. predisposizione di progetti per la raccolta fondi da destinare alle attività sociali e di agricoltura sociale della Fattoria Sociale E.GI.IVO;
- l. partecipazione a bandi locali, nazionali e/o internazionali, onde accedere a finanziamenti pubblici e/o privati da destinare alle attività statutarie;
- m. organizzazione di progetti e partecipazione a bandi onde accedere a finanziamenti pubblici e/o privati da destinare alle attività della Fattoria Sociale E.GI.IVO;
- n. attività di vendita, anche diretta, di prodotti derivanti dall'agricoltura sociale della Fattoria Sociale E.GI.IVO o dalla trasformazione degli stessi;
- o. produzione e vendita al pubblico di manufatti derivanti dalle attività dell'associazione e/o della Fattoria Sociale E.GI.IVO.

Art.4

Attività

- 1. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e ambientale;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco*
- Middle: *Emilio*
- Bottom: *Antonio*

modificazioni;

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

3. L'Associazione svolge, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo Settore), anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesca*
- Middle: *Quella Povera*
- Bottom: *Non ho*

predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione pone in essere raccolte di fondi pubbliche e private, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, alle condizioni e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo Settore) e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5

Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Esso è strutturato nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo Settore) e di tutte le altre normative del settore.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6

Quota associativa

1. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.
2. L'importo della quota associativa è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvato dall'Assemblea dei Soci, e viene comunicato per iscritto o per e-mail ai soci. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni rispetto al termine fissato, si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'art. 10 del presente Statuto.
3. Qualora il Consiglio Direttivo, su approvazione dell'Assemblea dei Soci, preveda una quota gratuita per alcune categorie di Soci, tutti i Soci interessati dalla gratuità si intenderanno automaticamente iscritti per l'anno in corso.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin:
- Top: *Palazzo Francesco*
- Middle: *Emilio Legittimo*
- Bottom: *Autore della Bilancia*

Art. 7

Ammissione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamento democratici, che condividano le finalità espresse nel presente Statuto.
2. Possono essere ammesse le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare con l'Associazione al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 2 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo Settore).
4. Gli enti e le associazioni associate sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.
6. I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) Soci Ordinari: coloro che condividono le finalità dello Statuto e pertanto partecipano alle attività condividendo gli ideali, i principi e i fini dell'associazione;
 - c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e/o materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte, a parere del Consiglio Direttivo, manifestando particolare interesse verso gli scopi ideali, i progetti e le iniziative dell'associazione;
 - d) Soci Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che, pur non partecipando direttamente alle attività dell'Associazione, si impegnano a contribuirvi materialmente e/o economicamente, secondo le disposizioni del presente Statuto. I soci sostenitori sono pienamente equiparati ai Soci Ordinari.

Art. 8

Procedura di ammissione

1. La deliberazione sull'ammissione è di spettanza esclusiva del Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top: *Roberto Frascarelli*
- Middle: *Giuseppe Gervelle*
- Bottom: *Emilio Lepetit*, *Roberto*, *Marco*, *Roberto*

2. La richiesta di associazione deve essere presentata, da chiunque vi abbia interesse, con domanda scritta indirizzata, anche a mezzo di posta elettronica, al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Nel caso di soggetti minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. La domanda, oltre alla richiesta di associazione, deve contenere l'indicazione della categoria di soci della quale il richiedente chiede di far parte. Deve contenere inoltre l'impegno ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto non oltre la prima riunione utile successiva alla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

5. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato, anche a mezzo di posta elettronica, entro 7 (sette) giorni dalla data della deliberazione, termine nel quale egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Avverso la decisione l'interessato può ricorrere all'Assemblea ordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La discussione del ricorso avverrà alla successiva assemblea ordinaria. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7. I Soci Onorari, previa proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria ed inclusi nella prima riunione utile. La nomina diviene efficace solo previa accettazione del nominato.

Art. 9

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Roberto Mancuso*
- Middle: *Giuseppe Pavia*
- Below middle: *Emilio Leguizamo*
- Bottom: *Noberto Rana*
- Far left (vertical): *Roberto Mancuso*
- Far left (vertical): *Giuseppe Pavia*
- Far left (vertical): *Emilio Leguizamo*
- Far left (vertical): *Noberto Rana*

- b) elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati di tutte le attività e dei programmi dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione ed alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - e) denunciare i fatti che ritengono censurabili, nei casi ed ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/07 (Codice del Terzo Settore);
2. L'esercizio dei diritti sociali è riconosciuto agli associati fin dal momento del loro inserimento nel libro dei Soci. Il diritto di voto in Assemblea è disciplinato dall'art.17 del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare nei rapporti con gli altri soci, gli utenti delle attività e gli organi sociali comportamenti conformi allo spirito e alle finalità, anche ideali, dell'Associazione;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) prestare la propria opera o, se socio sostenitore, versare il proprio contributo per lo svolgimento delle attività dell'associazione;

Art. 10

Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine all'uopo fissato dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'esercizio sociale e comunicato a tutti i soci, anche mediante avviso pubblicato sull'eventuale sito istituzionale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
 - c) esclusione dell'associato. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Verissimo*
- Middle: *Querele Parati*
- Bottom: *Emilio*, *Marcello*, *Roberto*

1. comportamento contrario agli scopi, anche ideali, dell'Associazione;
 2. reiterate violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 3. ripetuti danni o furti commessi a danno del patrimonio dell'Associazione;
 4. quando siano intervenuti gravi motivi, incompatibili con la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, con facoltà di replica. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.
3. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
4. All'istante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea per la discussione, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione s'intende sospeso; può comunque partecipare alle assemblee, senza tuttavia diritto di voto.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato ed il lavoro retribuito

Art. 11

Attività di volontariato

1. Tutti gli associati svolgono la propria attività a favore dell'associazione volontariamente e gratuitamente, fatta salva la possibilità per l'associazione di concludere rapporti di lavoro subordinato, autonomo e/o professionale, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo Settore) e del presente Statuto.
2. Il volontario è una persona, associata o non associata, che, per sua libera scelta,



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Storace, M. > Lph, C. Geronzi, Legittimo, Emile, Parcer, Roberto, Francesco, Antonio, Bui.

svolge attività in favore della associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le attività previste dal presente Statuto in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'associazione, subordinato o autonomo.

4. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività svolte nell'interesse dell'associazione. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per specifiche attività prestate. Il rimborso avviene a fronte di una richiesta scritta, debitamente documentata, da presentare al Consiglio Direttivo. L'assemblea degli associati è l'organo sociale competente a deliberare sulle tipologie di spese rimborsabili.

6. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

7. Tutti i volontari devono essere coperti da idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/07 (Codice del Terzo Settore).

Art. 12

Lavoro retribuito

1. L'Associazione svolge tutte le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari, associati e non associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ai sensi e nei limiti dell'art. 36 del D.Lgs. 117/07 (Codice del Terzo Settore) o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o professionale, anche dei propri associati, solo quando ciò risulti necessario o opportuno per lo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Volontario*
- Middle: *Quanto a quanto*
- Bottom: *Volontario*

Organi sociali

Art. 13

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore);
- h) L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, la quale deve esser sottoscritta e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: *Palazzo Marassi*
- Middle: *Ufficio Registro Generale Pavia*
- Bottom: *Roberto Pavia*
- Far right: *Roberto Pavia* (signature)
- Bottom right: *Roberto Pavia* (signature)

dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda nei termini indicati, i membri del Consiglio Direttivo, gli associati richiedenti o l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o posta elettronica, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli specifici argomenti all'ordine del giorno e l'indicazione della possibilità di delegare altro associato. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno 1/10 degli associati, chiedere l'inserimento di punti all'Ordine del giorno.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, in accordo con l'Art. 24 del D. Lgs. 117/07 (Codice del Terzo Settore), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate a cura del Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 15

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- c) discute e ratifica i progetti e le attività elaborate dal Consiglio Direttivo, anche



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Palazzo Transacqua*
- Middle: *Emilio Segretario*
- Bottom: *Antonio*
- Far right: *Antonio*

su proposta degli associati;

d) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

e) elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, ove previsto;

f) elegge e revoca i componenti dell'Organo di revisione, ove previsto;

g) decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di diniego alla richiesta di adesione all'Associazione;

h) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'avvio di azioni di responsabilità nei loro confronti;

l) delibera sul reclamo presentato avverso la decisione di esclusione dell'Associato;

m) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o dagli associati;

n) decide sull'eventuale delega ad uno o più soci della gestione e responsabilità di un progetto, conforme agli scopi dell'associazione, purchè previamente approvato dal Consiglio Direttivo, cui il socio ha fornito dettagli.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 16

Assemblea straordinaria

1. l'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

c) delibera lo scioglimento dell'associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio sociale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) del comma 1), l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Antonio Travascio*
- Middle: *Giuseppe Pavan*
- Below: *Opere Legittimo*
- Below: *Emilio Pavan*
- Bottom: *Antonio Travascio*

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1), l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 17

Regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati maggiorenni che siano iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) membri. I membri del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori e rimangono in carica per il primo mandato. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Bluto Francesco*
- Middle: *Quaranta*
- Below: *Emilio Lepetit*
- Far right: *Mezzo*
- Bottom: *Antonio Basso*

disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19

Convocazione, funzionamento e voto del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 2 mesi, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere anagraficamente più anziano; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato, anche in forma digitale, presso la sede dell'Associazione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20

Competenze del Consiglio Direttivo



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Roberto...*
- Middle: *Emilio Legato*
- Bottom: *Roberto...*

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - c) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) determinare l'importo della quota associativa annuale;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g) decidere in merito alle attività, l'indirizzo ed i programmi dell'Associazione, alla elaborazione e/o realizzazione dei progetti da sottoporre all'Assemblea;
 - h) deliberare e concludere gli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, con collaboratori e professionisti, approvando il compenso riconoscibile;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 21

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.
2. In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

Il Presidente

- T.C.C. J.M. L.A. J.D. J.D.
 Antonio & Bloca J.M. L.A. J.D. J.D.

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Esercita tutte le funzioni del Presidente, come previste dall'art. 22 del presente Statuto, in ogni caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente esercita ogni ulteriore funzione di spettanza del Presidente che gli venga da questo delegata.

Segretario

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, collabora col Presidente nella progettazione di tutta l'attività della Associazione e vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli

eventuali regolamenti interni.

2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle richieste dei nuovi associati, delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci, vigila sul pagamento delle quote sociali.

3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art. 25

Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; è tenuto ad aggiornare il Presidente ed il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento gli venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

2. Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art. 26

Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi, anche ideali, dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.10 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Roberto Franceschi*
- Middle: *Giuseppe Piccini*
- Below middle: *Emilio Leporello*
- Bottom: *Roberto Piccini*
- Far bottom: *Stella*, *Marina*, *Nicola Bello*

Art. 28

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore);
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore), l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29

Organo di revisione

1. L'Organo di revisione è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore).

2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: *Colombo*
- Middle: *Francesca*, *Palazzo*, *Quercia*, *Esposito*
- Bottom: *Autorelli*, *Bolero*

nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 30

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

5. I libri ed i Registri possono essere tenuti, ove possibile, anche in formato digitale e conservati presso la sede dell'Associazione.

Titolo VI

Patrimonio dell'Associazione e bilancio di esercizio



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Carlo Travasoli*
- Middle: *Emilio Sgarbi*, *Genelle Pavani*
- Bottom: *Marcello Rossi*, *Arturo Basso*

Art. 31

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari o legati;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 D. Lgs N. 117/07 (Codice del Terzo settore);
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs N. 117/07 (Codice del Terzo settore) e di altre norme competenti in materia;
 - i) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
 - j) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - k) proventi delle cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
2. Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a credito esterno ed a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati, disciplinati da un apposito regolamento.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Indirizzo per Rich...*
- Middle: *Quella Parcom*
- Below middle: *Emilio Longo*
- Bottom: *Roberto Poma*
- Far bottom: *Roberto Poma*

Art. 33

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
2. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.
4. Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/07 (Codice del Terzo Settore) con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
5. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria e richiede il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. N. 117/07 (Codice del Terzo settore).

Titolo VIII

Disposizioni finali



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Roberto Frascara*
- Middle: *Emilio Legnazzi*, *Quirico Pavesi*, *Giuseppe*
- Bottom: *Roberto*, *Luca*, *Giuseppe*, *Alberto*

Norme di rinvio

compatibili.

Andrew Davis

Parent Group

Quelle:

Emur Lepostygli
Makoto 10-1

[Signature]

2



Abel

